

Causa C-204/08

Peter Rehder

contro

Air Baltic Corporation

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof)

«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino —
Regolamento (CE) n. 261/2004 — Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) — Convenzione di
Montreal — Art. 33, n. 1 — Trasporti aerei — Domande di compensazione pecuniaria
presentate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei voli —
Luogo di esecuzione della prestazione — Competenza giurisdizionale in caso di
trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea
avente sede in un terzo Stato membro»

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 I - 6076

Massime della sentenza

1. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio — Contratto di prestazione di servizi — Pluralità dei luoghi di prestazione dei servizi in Stati membri diversi — Competenza del giudice del luogo della prestazione di servizi principale [Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino]*

2. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio — Contratto di prestazione di servizi — Trasporto aereo di persone da uno Stato membro all'altro — Domanda di compensazione pecuniaria per cancellazione del volo, fondata sul regolamento n. 261/2004 — Competenza del giudice del luogo di partenza o di arrivo, a scelta dell'attore*
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino]

1. La norma di competenza speciale in materia contrattuale prevista all'art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, risponde a un obiettivo di prossimità ed è fondata sull'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. In caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi in diversi Stati membri, alla luce degli obiettivi di prossimità e di prevedibilità, occorre individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente, ovvero quello dove, in forza del contratto, dev'essere effettuata la fornitura principale dei servizi.

scimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all'altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un'unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento n. 295/91, è quello, a scelta dell'attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo quali indicati in detto contratto.

(v. punti 32, 37-38)

2. L'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il ricono-

A questo proposito, i servizi la cui fornitura corrisponde all'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di trasporto aereo di persone sono la registrazione e l'imbarco dei passeggeri, l'accoglienza degli stessi a bordo dell'aereo nel luogo di decollo stabilito nel contratto di trasporto, la

partenza dell'aereo all'ora prevista, il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo, la gestione dei passeggeri durante il volo e, infine, il loro sbarco, in condizioni di sicurezza, nel luogo di atterraggio e all'ora convenuti nel contratto. Orbene, gli unici luoghi che presentano un collegamento diretto con i detti servizi sono quelli di partenza e di arrivo dell'aereo, intesi come quelli convenuti nel contratto di trasporto. I trasporti aerei costituiscono per loro stessa natura servizi forniti in maniera indivisibile e unitaria dal luogo di partenza a quello di arrivo dell'aereo, di modo che non è possibile enucleare una parte distinta della prestazione che costituisca la prestazione principale e sia fornita

in un luogo preciso. Ognuno di tali due luoghi presenta un nesso sufficientemente prossimo con gli elementi materiali della controversia atto a garantire un collegamento stretto tra il contratto e il giudice competente in conformità degli obiettivi di prossimità e di prevedibilità che sono perseguiti con la concentrazione della competenza giurisdizionale nel luogo della fornitura dei servizi e con la determinazione di una competenza giurisdizionale unica per tutte le pretese fondate su di un contratto.

(v. punti 37, 40-44, 47 e dispositivo)